

Famiglia e adozioni



Due decisioni simili in poco tempo, l'una, la prima qui in esame, pronunciata dalla Corte d'appello di Trento, l'altra dal Tribunale per i minorenni di Firenze. Giurisdizioni diverse ma entrambe orientate verso un unico indirizzo di pensiero riguardo temi rientranti nel medesimo contesto generale: la cosiddetta "*maternità surrogata*", più correttamente detta "*gestazione di sostegno*", cioè quel processo cui si sottopone una donna la quale accetta di affrontare la

gestazione e parto per conto di altri; nonché lo stato di filiazione che prescinde dall'esistenza di un rapporto di coniugio tra i genitori. Ebbene, vediamo nel merito quanto stabilito dal giudice italiano riguardo i due casi citati.

La Corte d'appello di Trento ha riconosciuto il legame genitoriale tra due minorenni e il padre non genetico, dichiarando quindi l'efficacia giuridica di un provvedimento straniero.

«Due cittadini italiani dello stesso sesso, genitori di due minori nati mediante il ricorso alla maternità surrogata, hanno chiesto all'Ufficiale di stato civile la trascrizione in Italia del provvedimento emesso dallo Stato estero di nascita dei bambini con cui si accertava la genitorialità di uno dei due uomini, nonché si chiedeva che anche l'altro fosse riconosciuto come genitore e indicato come secondo padre. Poiché l'Ufficiale di stato civile aveva respinto tale richiesta, ritenendo il provvedimento contrario all'ordine pubblico, la coppia ha ricorso al giudice adito. Con riferimento alla nozione di ordine pubblico, la Corte territoriale esclude che un contrasto con tale principio possa verificarsi per il fatto che la norma straniera sia difforme da una o più disposizioni di diritto nazionale. Il Giudice, infatti, deve verificare se esso contrasti con l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla carta costituzionale, dai trattati fondativi e dalla carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, nonché dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nel caso in esame si considera in particolare la tutela del superiore interesse del minore, identificato con il mantenimento dello stato di filiazione riconosciuto ad entrambi i minori dall'atto validamente formato in un altro Stato. Per negare efficacia a tale atto non è sufficiente l'indubitabile constatazione che in base alla vigente disciplina non è consentito in Italia il ricorso alla pratica della maternità surrogata poiché, in questo caso, la legislazione italiana non è espressione di principi fondamentali costituzionalmente obbligati non modificabili ad opera del legislatore rispetto ai quali l'interesse dei minori al mantenimento dello stato di filiazione deve recedere ma si configura solamente quale punto di equilibrio attualmente raggiunto a livello legislativo nella tutela dei distinti interessi fondamentali che vengono in rilievo nella particolare materia. L'assenza di legame genetico non ostacola il riconoscimento dello stato di filiazione. Secondo i giudici, l'insussistenza di un legame genetico fra i due minori e il padre non biologico non rappresenta un ostacolo al riconoscimento del rapporto di filiazione accertato dal giudice, dovendosi escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato. All'opposto, deve essere considerata l'importanza assunta a livello normativo del concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell'ordinamento giuridico al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell'istituto dell'adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite. Per questi motivi, la Corte d'appello di Trento, accoglie il ricorso e riconosce l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano del provvedimento straniero che riconosce il rapporto di filiazione tra il padre non biologico e i minori nati tramite il ricorso a maternità

surrogata» (cfr. Corte di appello di Trento, Sezione. I, Ordinanza depositata il 23 febbraio 2017, in *Diritto e Giustizia* dell'1 marzo 2017).

Il Tribunale per i minorenni di Firenze riconosce l'adozione di due minorenni da parte di una coppia di italiani, appartenenti allo stesso sesso, pronunciata all'estero.

«Due cittadini italiani dello stesso sesso, da tempo residenti all'estero, hanno chiesto al Tribunale per i minorenni di Firenze di ordinare la trascrizione dei provvedimenti di adozione di due minori nei registri dello Stato Civile italiano. Secondo il Tribunale per i minorenni, i ricorrenti hanno correttamente inquadrato la questione nell'ambito di applicazione della normativa interna, la quale prevede che l'adozione pronunciata dall'autorità di un Paese straniero, su istanza di cittadini italiani che dimostrino di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione dell'Aia. Tale Convenzione non pone limiti allo status di genitori adottivi (che potrebbero, pertanto, essere single o coppie, eterosessuali o omosessuali, uniti o meno in matrimonio) in quanto richiede soltanto che le Autorità competenti dello Stato di accoglienza constatino che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei all'adozione. Unica condizione ostativa è che l'adozione stessa sia contraria all'ordine pubblico internazionale, da intendersi come il complesso di principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. Lo stato di filiazione prescinde dall'esistenza di un rapporto di coniugio tra i genitori e il Tribunale si sofferma perciò sull'ulteriore parametro dell'interesse superiore del minore ritenendo che debba essere salvaguardato il diritto a conservare lo status di figlio riconosciuto da un atto validamente formato in un altro Paese dell'Unione europea. Il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione legittimamente esistente altrove determinerebbe una incertezza giuridica che influirebbe negativamente sulla definizione dell'identità personale dei minori stessi. Inoltre il Tribunale ha osservato che lo stato di filiazione prescinde totalmente dall'esistenza di un rapporto di coniugio tra i genitori poiché il matrimonio, ai fini della filiazione, non è principio rientrante tra quelli fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori nello Stato. Il Collegio ha riconosciuto quindi che, nel caso esaminato, trattasi di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione in piena regola che in quanto tali devono essere pienamente tutelati. Per questi motivi, dichiara riconosciuta ad ogni effetto in Italia l'adozione pronunciata nel Paese estero e ordina la trascrizione nei registri di stato civile italiano» (cfr. Tribunale per i minorenni di Firenze, Sezione adozioni, Decreto depositato l'8 marzo 2017, in *Diritto e Giustizia* del 10 marzo 2017).

Questo articolo è stato pubblicato in [Sociologia Contemporanea](#) e taggato come [11A17](#) il [02/05/2017](#)